



*Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso*

Roma, 12 novembre 2008

***OGGETTO: Istanza di interpello – Disciplina del contributo unificato per le
spese di giustizia – Non applicabilità dell'imposta di bollo***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n 642 del 1972, è stato esposto il seguente

Quesito

L'interpellante riferisce che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del DPR 20 maggio 2002, n. 115 e che per lo svolgimento dell'attività processuale si avvale di un legale e di un consulente tecnico di parte.

Atteso ciò, con riferimento agli atti da utilizzare per la propria tutela giudiziaria, in considerazione delle modifiche apportate in sede di conversione all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, in ordine al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, l'istante chiede se tali atti siano assoggettabili all'imposta di bollo e se per il loro rilascio vanno corrisposti i diritti di segreteria ai competenti uffici.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'interpellante ritiene che i documenti in esame, necessari alla definizione del procedimento giurisdizionale, debbano essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo e senza il pagamento dei diritti di segreteria.

Parere della Direzione

Per un corretto inquadramento della fattispecie rappresentata si procede ad una breve disamina del quadro normativo riguardante la disciplina generale del contributo unificato di cui al "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*", approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115.

Il predetto contributo, infatti, ha inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo che, in materia di atti giudiziari, ha assunto natura residuale poiché rimane dovuta quando non opera il contributo unificato.

In particolare, l'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che l'imposta di bollo non si applica:

- agli atti e provvedimenti del processo penale;
- agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato;
- alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.

Lo stesso trattamento si applica nei riguardi degli atti processuali "*... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali*".

L'articolo 18 in esame, al comma 2, precisa, altresì, che *“La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1”*.

Il successivo articolo 131 del DPR n. 115 del 2002 regola gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabilendo, al comma 2, che sono spese prenotate a debito:

“(…)

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;

(…)

f) i diritti di copia”.

Si ricorda che chiarimenti in ordine all'applicabilità del contributo unificato ed alla sua relazione con l'imposta di bollo sono stati forniti dalla scrivente con le circolari 14 agosto 2002, n. 70, 27 febbraio 2002, n. 21, consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, sezione *“Documentazione tributaria”*.

Peraltro, la circolare n. 70 del 2002 precisa quale significato attribuire ai termini *“antecedenti, necessari o funzionali”* utilizzati dal legislatore con riferimento agli atti processuali che rientrano nell'ambito applicativo del contributo unificato.

In particolare, per *“funzionali”* si intendono gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle parti processuali *“... in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale ... anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità”*.

Per completezza si fa presente che il Ministero della Giustizia con la circolare 13 maggio 2002, n. 3, ha precisato che *“... nel pagamento del*

contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla ... relazione ... del consulente tecnico di parte ... La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali ... ”.

Ciò posto, con riferimento al caso in esame, occorre verificare se la documentazione di cui necessita il consulente tecnico di parte per la redazione della sua perizia sia funzionale al procedimento giudiziario che interessa l'istante.

Al riguardo si osserva che l'ambito di operatività del contributo unificato riguarda i procedimenti giudiziari previsti dalla legge (amministrativo, civile, penale) e gli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di quelli che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

Atteso ciò, alla luce del quadro normativo ed interpretativo esposto in precedenza, e considerata la *ratio* che ispira le norme dettate in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che la documentazione necessaria per la predisposizione di un atto processuale – qual è la relazione del consulente tecnico di parte – rientri nella categoria degli atti funzionali al procedimento giudiziario e, pertanto, da assoggettare a contributo unificato che, nell'ipotesi di gratuito patrocinio, va prenotato a debito.

Ciò comporta, in base all'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.

Da ultimo, per quanto attiene la corresponsione dei cd “diritti di segreteria” (diritti di copia, di visura, di rogito, di ricerca, di rilascio dei documenti, di cancelleria, ecc.) dovuti in relazione alla prestazione di determinati servizi o allo svolgimento di talune attività, si sottolinea che l'articolo 131 del

DPR n. 115 del 2002, nell'ambito dell'istituto del gratuito patrocinio, elenca tassativamente le spese prenotate a debito.

Dall'esame di tale elenco si evince che la prenotazione a debito è prevista solo per "*i diritti di copia*" e non anche per le altre spese da ricomprendere tra i diritti di segreteria.

Ne consegue, che per questi ultimi non è possibile ricorrere all'istituto della prenotazione a debito.

Resta inteso che in questa sede non è stata esaminata la problematica in ordine ai cd "diritti di segreteria" dovuti ad altri enti od uffici pubblici in relazione alla prestazione di determinati servizi o allo svolgimento di talune attività (ad esempio: spese per i diritti di cancelleria relativi a provvedimenti giurisdizionali). La gestione di tali diritti, infatti, esulano dalla competenza della scrivente e, pertanto, limitatamente ad essi l'istanza in trattazione deve ritenersi inammissibile.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.